



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **9845/2022** promossa da:

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_1*), in persona del proprio legale rappresentante *pro – tempore* Dott. *Controparte_2* munito degli occorrenti poteri in virtù di procura per atto *Organizzazione_1* del 20 Luglio 2016 nn°38.433 Rep. / 12.094 Racc., rappresentata e difesa, giusta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F. [...]
C.F._1 – PEC *Email_1* e Maurizio Hazan (C.F. [...]
C.F._2 – *Email_2* ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Guido Genovesi (C.F. *CodiceFiscale_3* – PEC *Email_3*, sito in 16121 Genova, Anton Maria Maragliano nn°5/9.

APPELLANTE

contro

Controparte_3 (P.IVA *P.IVA_2*) in persona del suo legale rappresentante Sig. *CP_4* con sede in Via Sirto-ri 6, Genova (GE) quale cessionaria del credito in favore della Sig.ra *Persona_1* ed elettivamente domiciliata per questo procedimento presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sormani, Via Fieschi 19/6, Genova, C.F. *C.F._4* (per comunicazioni tel. 0108687125, fax 0108687190, P.e.c. *Email_4* *Email_5* che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti

APPELLATA

CONCLUSIONI

PER PARTE APPELLANTE

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Genova n°400/2022, emessa in data 15 Marzo 2022 e pubblicata in data 28 Marzo 2022, non notificata, così GIUDICARE

IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Genova n°400/2022, emessa in data 15 Marzo 2022 e pubblicata in data 28 Marzo 2022, non notificata, rigettando, per i

motivi in atti, ogni pretesa avanzata dalla *Controparte_3* nei confronti della [...] *Controparte_1* poichè infondata sia in fatto che in diritto;

*IN VIA SUBORDINATA: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Genova n°400/2022, emessa in data 15 Marzo 2022 e pubblicata in data 28 Marzo 2022, non notificata, dichiarare la congruità dell'importo di € 850,00 versato ante – causam dalla *Controparte_1* conseguentemente rigettando ogni ulteriore e maggiore pretesa, da chiunque avanzata nei confronti dell'anzidetta Compagnia, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;*

IN OGNI CASO: - condannare l'appellata alla restituzione di quanto versato in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado nei limiti delle diverse statuizioni dell'appello; - condannare l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio comprensive di IVA CAP e accessori come per legge compreso contributo forfettario”.

PER PARTE APPELLATA:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvedere:

1) Rigettare l'appello proposto, ritenuto infondato in fatto e in diritto, riconfermando la sentenza in primo grado in tutti i suoi punti, nessuno escluso;

2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del presente grado del quale l'avv. Alessandro Sormani si dichiara antistatario”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La sentenza di primo grado

Il giudice di Pace di Genova ha emesso sentenza n. 400/2022, nella causa rgn 5547/2020 con la quale

- ✓ previo accertamento della vessatorietà della clausola “Atti Vandalici, *Org_2* caduta oggetti” riportata a pag. 35 del “Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione del Ramo Danni” della *Controparte_1* – polizza n. 1/336/013/0000102983 (“in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate *CP_1* (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com) la garanzia è prestata con scoperto del 10% e franchigia di euro 300. La franchigia è innalzata ad euro 600 in caso di riparazioni effettuate in una carrozzeria non convenzionata *CP_1* (resta invariato lo scoperto del 10%)”);
- ✓ ha condannato *Controparte_1* al pagamento in favore di *Controparte_3* [...] quale cessionaria del credito spettante alla sig.ra *Persona_1* contraente polizza, del costo integrale della riparazione effettuata sul mezzo (danneggiato da un cassonetto dell'immondizia trascinato dal forte vento in data 29.10.2018) pari ad euro 1700,00 come da fattura prodotta, sotto deduzione dell'acconto già versato (euro 850,00), della franchigia (euro 300,00) e così per un totale di euro 550,00 oltre interessi e spese di lite.

Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la franchigia dovesse essere portata in detrazione per il solo importo di euro 300,00 e non di 600,00 perchè la previsione contrattuale che innalzava la franchigia a tale somma per i soli casi di casi di riparazioni effettuate presso carrozzerie non

convenzionate era affetta da nullità, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 206/2005, per essere stata stipulata in violazione dell'art. 33 stesso decreto.

2. I motivi di appello

Parte appellante *Controparte_1* censura la decisione di primo grado per i seguenti motivi:

- Nullità della sentenza per inesistenza della motivazione;
- Inesistenza di alcuna vessatorietà della clausola in oggetto, destinata a delimitare l'oggetto del contratto, specificando il rischio garantito, e non a limitare la responsabilità dell'assicuratore;
- Generale validità delle garanzie vendute in abbinamento alla CVT (Corpo Veicoli Terrestri) quali forme complementari e non obbligatorie della copertura assicurativa, rispetto alla quale vale il principio dell'autonomia e libertà contrattuale e la cui obbligatorietà discende dalla piena conoscenza, mediante sottoscrizione, del contenuto del documento contrattuale.

3. Nel merito

Il primo motivo di appello è infondato: in tema di provvedimenti giudiziari, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (cfr. Cassazione civile n. 33631/2021).

La sentenza di primo grado, sia pure in forma sintetica, rimanda al precedente deciso da Cassazione civile n. 34950/2021 (che si è espressa in un caso in buona parte sovrapponibile al presente) ed è evincibile, dal tenore della motivazione, l'espreso richiamo alla vessatorietà della clausola che aumenta la franchigia contrattuale per le ipotesi di auto non riparate presso carrozzerie convenzionate ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 206/2005, per essere stata stipulata in violazione dell'art. 33 stesso decreto, ovvero per squilibrio contrattuale. I requisiti minimi del processo deliberativo appaiono quindi rispettati.

I restanti due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

La validità di una clausola, quale quella di cui si discute, che prevede un trattamento differenziato, in termini di indennizzo, a seconda che l'assicurato si avvalga o non si avvalga di autocarrozzerie facenti parte del circuito convenzionato dell'assicuratore, va scrutinata in concreto ed in base alle ragioni poste a sostegno della decisione (che non investono solo il tema dell'esistenza di una concreta limitazione della responsabilità dell'assicuratore – come sostenuto da parte appellante - ma, più in generale, della concreta esistenza di un significativo squilibrio del diritto e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, ai sensi dell'art. 33 d.lgs 206/2005).

La copiosa giurisprudenza che si è formata sul tema è un chiaro corollario della peculiarità che ogni fattispecie presenta.

Esistono infatti precedenti (anche di legittimità) che hanno risolto in modo diverso i casi sottoposti al loro esame, a seconda della specificità della clausola esaminata e dei motivi di censura allegati.

Si citano a solo scopo esemplificativo i seguenti precedenti di legittimità.

Cassazione n. 11757/2018 si è trovata a decidere su una clausola che **imponeva** al contraente assicurato di utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa (**così garantendo, quale forma di risarcimento, quella in forma specifica e non per equivalente**). La Suprema Corte, verificata in concreto l'esistenza di un vantaggio economico per l'assicurato contraente che assumeva tale impegno, sotto forma di sconto sul premio pagato, ha affermato che:

clausole del genere, che legano il ristoro del pregiudizio da parte dell'assicuratore alla **reintegrazione in forma specifica**, ove chiaramente – perché inserite nel frontespizio ed evidenziate in grassetto - e liberamente sottoscritte dall'assicurato, non limitano la responsabilità dell'assicuratore ma delimitano l'oggetto del contratto, riproducendo di fatto la previsione ex art. 2058 c.c., e, come tali, non sono soggette all'applicabilità dell'art. 1342 c.c.;

clausole del genere non sono vessatorie ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 34, in quanto meramente riprodottrici di una disposizione di legge (riproducendo in sostanza il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., in tema di risarcimento in forma specifica);

nella fattispecie concreta poi, la clausola non era tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 1, poiché il contraente assicurato, esercitando una libertà di scelta, stipulando il contratto otteneva i vantaggi descritti in polizza assumendo l'obbligo di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio i quali, senza alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto, avrebbero provveduto ai necessari ripristini.

In linea con tale precedente si è di recente espressa anche la Corte d'Appello Torino con sentenza n. 798/2023 (citata da parte appellante negli scritti conclusivi).

Cassazione civile n. 25743/2023 ha deciso sulla validità di una clausola di scoperto pari “al 10% con minimo di Euro 500” nonché sul carattere vessatorio anche della clausola più favorevole, prevista al punto 4.17 delle condizioni generali di quel contratto, avente ad oggetto la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa, chiarendo, in via generale che le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali o, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica non integrano una clausola limitativa di responsabilità ma una clausola di limitazione del rischio, concorrendo alla precisazione dell'oggetto del contratto. Dunque, non possono reputarsi vessatoria e non richiedono la specifica approvazione per iscritto. In particolare con la clausola di risarcimento in forma specifica (contemplata eventualmente, come nella specie esaminata dalla Corte, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata) non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato né si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta; piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, viene

specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.

Cassazione civile ordinanza n. 34950/2021, confermando la sentenza del Tribunale di Torino n. 1097 del 2 marzo 2020, ha statuito invece su una clausola – analoga a quella di cui si discute – che contemplava, all'atto del pagamento del sinistro (dietro presentazione di fattura e, dunque, in fase di **liquidazione del danno per equivalente**) un trattamento differenziato qualora la riparazione di un danno subito a causa di un atto vandalico fosse stata eseguita da un riparatore non convenzionato (nel qual caso era contemplato uno scoperto 15%, franchigia € 600,00 e massimo risarcimento pari ad € 2.000,00 per sinistro e comunque per anno assicurativo) rispetto all'ipotesi di riparazione eseguita da un riparatore convenzionato (nel qual caso vi era una riduzione del 50% quanto allo scoperto e del 100% quanto alla franchigia). La Suprema Corte, valutando la correttezza della motivazione del primo giudice (che non aveva preso posizione sulla questione se detta clausola fosse limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c.), verificata l'inesistenza di un concreto vantaggio economico per l'assicurato idoneo a controbilanciare il peso della clausola ha affermato che:

la clausola determinava “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in quanto il “diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria era all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa”, comportando una limitazione “della libertà di contrattazione” del consumatore”. La Cassazione, in particolare, ha confermato “che anche un clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (Tribunale di Torino n. 1097 del 2 marzo 2020);

la clausola esaminata determinava, a carico del consumatore, un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto perchè: a) era svantaggiosa per il consumatore in termini di restrizione della libertà contrattuale; b) il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria era all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa; c) non vi era alcun elemento contrattuale che controbilanciasse lo svantaggio di non poter accedere liberamente al libero mercato (non era previsto alcun tipo di sconto e non era previsto alcun altro vantaggio per l'assicurato); d) inoltre – questione che poco rileva ai fini di cui è causa - il differente trattamento dipendente esclusivamente dalla scelta di una carrozzeria non convenzionata era di entità tale da determinare, per ogni sinistro, non solo l'incremento del 50% quanto allo scoperto e del 100% quanto alla franchigia, ma altresì, in concreto: d1) la non indennizzabilità di tutti i sinistri successivi al primo nell'arco dello stesso anno (indennizzabili invece in caso di scelta di una carrozzeria "convenzionata"); d2) la non indennizzabilità anche dell' "unico sinistro" per la parte di danno superiore ai 2.000,00 euro, nonostante il mancato superamento del limite costituito dal valore dichiarato, pari ad € 13.700,00.

Sulla scia di tale pronuncia (nello stesso senso cfr. **Tribunale Milano sentenza n. 9612/2022**; **Tribunale Torino sentenza n. 3669/2022**) si ritiene dunque di dover risolvere il caso sottoposto al vaglio di questo giudice, nei medesimi termini, per le seguenti ragioni:

- ✓ anzitutto non è al vaglio del giudice la clausola che impone al consumatore, tramite il circuito dei carrozzieri convenzionati, una riparazione in forma specifica (come nel caso di Cassazione n. 11757/2018 e Cassazione civile n. 25743/2023) ma solo la clausola che prevede la forma di risarcimento per equivalente;
- ✓ parte appellante non ha specificamente allegato circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustificano il rilevante sacrificio del diritto del consumatore

1, comma 17, della legge 23 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Genova, 04/04/2024

Il Giudice
dott. Stefania Polichetti